

COMUNE DI GABYREGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA**COMMUNE DE GABY**REGION AUTONOME DE LA
VALLEE D'AOSTE**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.76**

OGGETTO:DETERMINAZIONE TARIFFE DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE, AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 10, DEL DECRETO LEGGE N. 8 DEL 18.01.1993, CONVERTITO DALLA LEGGE 19.03.1993, N. 68, CON DECORRENZA DAL 01 GENNAIO 2022.

L'ANNO duemilaventuno ADDÌ ventinove DEL MESE DI novembre ALLE ORE otto E MINUTI trenta IN GABY, NEL PALAZZO MUNICIPALE E NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE, REGOLARMENTE CONVOCATA, SI E' RIUNITA

LA GIUNTA COMUNALE

NELLE PERSONE DEI SIGNORI

Cognome e Nome	Presente
VALERIO Francesco - Sindaco	Sì
PARISIO Massimo Graziano - Vice Sindaco	Sì
BONIN Stefania - Assessore	No
LAZIER Mario Ugo - Assessore	Sì
SIMONI Alessandra - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. LONGIS Marina.

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE, AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 10, DEL DECRETO LEGGE N. 8 DEL 18.01.1993, CONVERTITO DALLA LEGGE 19.03.1993, N. 68, CON DECORRENZA DAL 01 GENNAIO 2022.

Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 23.03.2020 “Approvazione dei criteri per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute collegiali della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19”;

Atteso che la seduta viene gestita in presenza adottando le misure previste dalle disposizioni vigenti in quanto nessuno ha richiesto di utilizzare la modalità in videoconferenza;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

□ l'articolo 1 comma 169 della L. 27.12.2006, n°296 recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

□ l'articolo 172, comma 1, lett. c), del D.lgs. 18.08.2000, n°267 e ss.mm.ii., il quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: “Le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi stessi”;

□ l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.lgs. 18.08.2000, n°267 e ss.mm.ii. riserva al Consiglio dell'ente l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e attribuisce alla Giunta comunale la determinazione delle relative aliquote.

RICHIAMATI:

□ il vigente articolo 10, comma 10 del D.L. n°8 del 18.01.1993 convertito con modificazioni dalla Legge 10.03.1993, n°68, di istituzione dei diritti di segreteria sugli atti elencati dalla lettera a) alla lettera g) del citato comma;

□ la propria deliberazione n. 6 del 13.02.2002 ad oggetto “Adeguamento misura dei diritti di segreteria di cui all'art. 10, comma 10, della L. 68/93”;

□ la propria deliberazione n. 34 del 02.05.2005 ad oggetto “Adeguamento misura dei diritti di segreteria di cui all'art. 10, comma 10, della L. 68/93” con la quale venivano modificati gli importi per la riscossione dei diritti di Segreteria per autorizzazioni di cui alla lettera c) del D.L. 18.1.93 n. 10, comma 10;

□ la propria deliberazione n. 8 del 2 febbraio 2010 avente ad oggetto “Adeguamento misura dei diritti di segreteria di cui all'art. 10, comma 10, della L. 68/93”;

□ la propria deliberazione n. 55 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto “Determinazione misura dei diritti di segreteria di cui all'art. 10 comma 10 della l. 68/93 a valere per l'anno 2019.”.

RICHIAMATE inoltre le proprie deliberazioni n. 55 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto “Determinazione misura dei diritti di segreteria di cui all'art. 10 comma 10 della l. 68/93 a valere per l'anno 2019.”. n. 59 del 06.12.2019 con la quale si determinavano le tariffe diritti di segreteria pratiche edilizie, ai sensi dell'art. 10, comma 10, del decreto legge n. 8 del 18.01.1993, convertito dalla legge 19.03.1993, n. 68, a valere per l'anno 2020 e n. 5 del 15/01/2021 avente ad oggetto “Determinazione tariffe diritti di segreteria pratiche edilizie, ai sensi dell'art. 10, comma 10, del decreto legge n. 8 del 18.01.1993, convertito dalla legge 19.03.1993, n. 68, a valere per l'anno 2021”.

RITENUTO pertanto procedere alla determinazione della misura dei diritti di segreteria di cui all'articolo 10, comma 10 del Decreto Legge n. 8 del 18.01.1993 convertito con modificazioni dalla Legge 10.03.1993, n. 68, da applicarsi con decorrenza 01.01.2022 e per i successivi anni salvo l'assunzione di diverse disposizioni;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 31 maggio 2011, n. 118;
- lo Statuto comunale vigente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 14.09.2002 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 12 del 15.05.2018, n. 39 del 26.11.2018 e n. 49 del 28.12.2018;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 24.07.2018.

ATTESO CHE sulla presente proposta di deliberazione:

- ☐ il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e del regolamento comunale di contabilità;
- ☐ il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta".

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per tutte le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate che qui si intendono espressamente richiamate e approvate, la misura dei diritti di segreteria di cui al vigente articolo 10, comma 10 del Decreto Legge n. 8 del 18.01.1993 convertito con modificazioni dalla Legge 10.03.1993, n. 68, negli importi sotto indicati, aventi decorrenza 01.01.2022 e per i successivi anni salvo l'assunzione di diverse disposizioni come segue:

a) **Certificati di destinazione urbanistica** previsti dall'articolo 30, comma 3 del DPR 380/2001 e successive modificazioni

1. fino a n. 10 mappali: € 20,00
2. da n. 11 a n. 20 mappali: € 35,00
3. da n. 20 a n. 35 mappali: € 50,00
4. oltre i 35 mappali: € 70,00.

nel caso di istanza di rilascio di un certificato di destinazione urbanistica entro le 72 ore è dovuto oltre ai diritti di cui ai punti precedenti un **diritto di urgenza fissato in € 10,00.**

b) **Segnalazione certificata di inizio attività** (da un valore minimo di euro 51,65 a un valore massimo di € 516,46. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati)

1. **SCIA** edilizie concernenti interventi di **eliminazione delle barriere architettoniche non sono soggette** a diritti di segreteria, come stabilito dall'articolo 10, comma 10 lettera c), del D. L. n. 8 del 18.01.1993, convertito in L. n. 68/1993;

2. SCIA edilizie ai sensi della Legge regionale 24/2009: € 200,00;
3. SCIA edilizie per opere interne che comportano l'abbandono dell'alloggio € 100,00;
4. SCIA edilizie per opere interne diverse dal punto b.1: € 70,00;
5. SCIA edilizie per opere esterne: € 70,00;
6. CILA per efficientamento energetico edifici: € 70,00;
7. SCIA di agibilità: € 70,00

c) Varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 61 bis della l.r. 11/1998: € 70,00;

d) Autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'articolo 30 della Legge 05.08.1978, n. 457 (da un valore minimo di L. 10.000 –euro 5,16 a un valore massimo di L. 100.000 –euro 51,65): € 50,00;

e) Autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'articolo 28 della legge urbanistica 17.08.1972, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni, (da un valore minimo di L. 100.000–euro 51,65 a un valore massimo di L. 1.000.000 –euro 516,46): € 515,00;

f) **Certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia** (da un valore minimo di L. 10.000 –euro 5,16 a un valore massimo di L. 100.000 –euro 51,65)

1. idoneità alloggiativa: € 30,00

2. parere delegato, ai sensi della l.r. 18/1994: € 50,00

3. altri: € 10,00

nel caso di istanza di rilascio di un certificato o attestazione entro le 72 ore è dovuto oltre ai diritti di cui ai punti precedenti un diritto di urgenza fissato in € 10,00=

g) **Permessi di costruire**, (da un valore minimo di L. 30.000 – € 15,49 a un valore massimo di L. 1.000.000 – € 516,46)

1. nuove costruzioni a destinazione:

a. residenziale esclusivamente 1° casa e pertinenze: € 150,00=

b. residenziale per altri fabbricati: € 300,00=

c. artigianale o industriale: € 200,00=

d. commerciale: € 200,00=

e. rurale: € 150,00=

f. nel caso di permesso di costruire di nuova costruzione a molteplice destinazione, si applicano i diritti nell'importo riferito alla tipologia di valore economico più elevato.

2. **fabbricati pertinenziali, bassi fabbricati o fabbricati interrati a destinazione depositi, cantine o autorimesse, legnaie e simili: € 100,00=**

3. recuperi di fabbricati civili, industriali, artigianali, commerciali e rurali: € 150,00=

4. interventi ai sensi della L.R. 24/2009: € 250,00

5. varianti sostanziali che ridefiniscano l'organismo edilizio: € 100,00=

6. interventi di completamento che non interessino la globalità del fabbricato o non ne richiedano l'abbandono dei locali: € 100,00=

7. opere quali strade, parcheggi privati: € 100,00=

8. opere quali muri, bonifiche agrarie, barriere paramassi: € 50,00=

9. permessi di costruire in **sanatoria: si applicano, a seconda della tipologia di permesso da rilasciarsi, i diritti di segreteria di cui ai punti precedenti, maggiorati del 50%, arrotondato per eccesso.**

h) Rilascio di **concessioni ed autorizzazioni ai sensi della L.R. 20.11.2006 n. 26** articoli 13 e 14 € 60,00=

i) **Ricerca atti:€/h 20,00=con un minimo di € 20,00**

2. DI STABILIRE che le entrate derivanti dai diritti di cui al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 10, comma 12 del D.L. n°8 del 18.01.1993 convertito con modificazioni dalla L. 10.03.1993, n°68, sono a vantaggio esclusivo dell'Ente.

3. DI DARE ATTO che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169 della L. 27.12.2006, n°296, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 dell'art. 193 del D.lgs. 267/2000, così come previsto dal comma 3 della medesima norma, come modificato dall'art. 1, comma 444 della L. 248/2012 e dall'art. 74 del D.lgs. 118/2011, introdotto dal D.lgs. 126/2014.

CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
F.to : (**VALERIO Francesco**)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : (**LONGIS Marina**)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'incaricato, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il 29/11/2021. E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in originale firmato

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità:

FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE – Motivazione:

Il provvedimento non ha rilevanza contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in originale firmato

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva dal 29/11/2021 a mente dell'art. 52 ter della L.R. 21 gennaio 2003 n.3.

IL SEGRETARIO COMUNALE
